SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 932-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE ORLANDO)

Comunicata alla Presidenza il 23 luglio 1980

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Adesione al Trattato sull'Antartide, firmato a Washington il 1° dicembre 1959, e sua esecuzione

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 maggio 1980
(V. *Stampato n.* **684**)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro della Difesa

col Ministro della Pubblica Istruzione

e col Ministro della Marina Mercantile

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 24 maggio 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il Trattato sull'Antartide firmato a Washington il 1° dicembre 1959 e reso esecutivo il 23 giugno 1961 può considerarsi veramente esemplare perchè delimita una vera e propria zona di disarmo totale. Infatti, per tutta l'area posta a sud del 60° di latitudine sud è previsto — in base ad esso — il divieto di qualsiasi attività a fini militari, nonchè di qualsiasi esperimento nucleare e di deposito di scorie radioattive.

Si sottrae, pertanto, preventivamente, ad ogni tipo di uso a carattere non pacifico un territorio che — proprio per essere così vasto e desolato qual è il Continente Antartico — avrebbe invece potuto rappresentare un terreno ideale per esperimenti ormai vigorosamente osteggiati in tutte le zone del nostro pianeta.

Il Trattato prevede invece — in positivo — le condizioni per l'esercizio di un'ampia cooperazione internazionale in materia di ricerca scientifica e fornisce gli strumenti atti a prevenire conflitti in materia di rivendicazioni territoriali.

Esso si compone di un preambolo e di 14 articoli.

Gli Stati contraenti originari del Trattato sono indicati nel preambolo e ad essi vengono riservati speciali diritti. I suddetti Stati sono, cioè, abilitati a partecipare a riunioni consultive, hanno diritto all'ispezione, possono emendare il Trattato previo reciproco accordo in qualunque momento, decidono sulle ammissioni degli altri Stati, possono convocare conferenze sulla revisione del funzionamento dell'Accordo.

Se la condizione degli Stati preambolisti è dunque privilegiata rispetto a quelli di successiva accessione, esiste la possibilità per gli Stati aderenti di assumere pari diritti a condizione che dimostrino interesse all'Antartide attraverso « attività sostanziali di ricerca scientifica quale lo stabilimento di una stazione o l'invio di una spedizione » (articolo IX, comma 2).

L'Italia — proprio in coincidenza con la ratifica del Trattato di non proliferazione nucleare — ha iniziato nel 1975 a manifestare concretamente il proprio interesse all'Accordo sull'Antartide, inviando una prima spedizione scientifica nella regione.

Minore interesse, peraltro, il nostro Paese ha dimostrato verso l'adesione all'Accordo stesso — firmato oltre 20 anni fa — anche se da esso non derivano oneri finanziari a carico dell'erario.

La Commissione affari esteri, per l'importanza obiettiva che il Trattato in oggetto rappresenta per l'Italia — in coerenza con l'impegno ripetutamente assunto di appoggiare ogni sforzo inteso a favorire misure di disarmo e ad ampliare la collaborazione internazionale nel settore della ricerca scientifica — raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge, esprimendo l'auspicio che l'adempimento del disposto del citato articolo IX, comma 2, consenta al nostro Paese di ottenere una parificazione di diritti rispetto ai 14 Stati del preambolo di questo Trattato.

ORLANDO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Trattato sull'Antartide, firmato a Washington il 1° dicembre 1959.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XIII del Trattato stesso.